

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

L'anno Duemilaventi il giorno OTTO del mese di OTTOBRE in Campobasso, presso la sede dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca, sita alla Via Giambattista Vico n.4, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'ARSARP (C.F.: 01541820708). di seguito "committente" in persona del Commissario Straordinario Dott. Gino CARDARELLI, nato a Civitanova del Sannio(IS) il 6/9/1056, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia,

E

Il Dott. Cristinzio MARIANI nato a Isernia il 4/6/1978 (C.F. MRNCST78H04E335K), residente in Macchia d'Isernia, Via San Biase n.18;

PREMESSO CHE:

- con Determina del Servizio "Fitosanitario regionale, Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversita' e Sviluppo sostenibile" n.6683 del 28/12/2017, l'ARSARP è stata delegata a predisporre appositi progetti atti a diffondere la cultura del rispetto del bosco, del patrimonio naturalistico ed ambientale nelle scuole e tra i cittadini anche con la collaborazione, eventualmente, di Enti di Ricerca e di Studio competenti in materia;
- con successiva nota in data 2/2/2018, acquisita in pari data al protocollo dell'Agenzia al n.565, il predetto Servizio ha trasmesso le Linee Guida per la redazione del progetto di cui sopra;
- l'ARSARP, con Decreto Commissariale n.18 del 14-02-2018, ha approvato il Progetto redatto sulla base delle Linee Guida trasmesse dal Servizio "Fitosanitario regionale, Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversita' e Sviluppo sostenibile", nel quale sono evidenziate gli obiettivi, le finalità e le attività da svolgere;
- che con il medesimo Decreto è stata indetta una procedura pubblica mediante la valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali ai sensi degli art. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i finalizzata al conferimento di incarichi specialistici per l'esecuzione del progetto;
- che con comunicazione acquisita al prot. ARSARP n. 1866 del 09.04.2018 il Dirigente del Servizio regionale "Fitosanitario Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile" ha chiesto di selezionare un professionista in possesso di competenze specialistiche in materia di progettazione europea e conoscenze giuridiche comunitarie, con

particolare riferimento alla programmazione comunitaria 2014 - 2020;

- che, a tal fine, con Decreto del Commissario Straordinario ARSARP n.43 del 17/4/2018, è stata indetta una procedura pubblica mediante la valutazione comparativa dei curricula formativi e professionali ai sensi degli art. 6 e 6 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i finalizzata al conferimento di 1 incarico specialistico da destinare all'esecuzione del progetto;
- con Decreto Commissariale n.64 del 12/7/2018 si è preso atto del verbale redatto dalla Commissione interna dell'ARSARP per accertare la rispondenza ai requisiti minimi generali specificati all'art. 3 dell'Avviso e valutare i curricula dei concorrenti partecipanti e, per l'effetto, è stato disposto di sottoscrivere con il Dott. Cristinzio MARIANI contratto di collaborazione della durata di anni due dalla data di sottoscrizione del contratto;
- che con Decreto del Commissario dell'ARSARP n.67 del 6/10/2020 è stata disposta la proroga del progetto in parola a far data dal 15/10/2020 e fino al 14/10/2021, onde consentire la conclusione e definizione di tutte le attività previste nel progetto;
- che con il medesimo Decreto, tenuto conto di quanto comunicato dal Servizio "Fitosanitario regionale, Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, Biodiversità e Sviluppo sostenibile" con le note n.3970 del 28/9/2020 e n.4127 del 5/10/2020, nonché con la determina n.5124 del 1/10/2020 "è stato disposto anche il rinnovo per il medesimo periodo dal 15/10/2020 e fino alla data del 14/10/2021 del contratto sottoscritto con il Dott.Cristinzio MARIANI, per un importo annuo di € 12.000,00, onnicomprensivi;
- che, pertanto, occorre procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto in esecuzione di quanto previsto nel decreto commissariale n.67/2020;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

#### **Art.1**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

#### **Art.2**

##### **Oggetto del contratto**

L'ARSARP conferisce al Dott. Cristinzio MARIANI, nato a Isernia il 4/6/1978 (C.F. MRNCST78H04E335K), residente in Macchia d'Isernia, Via San Biase n.18, di seguito indicato anche con il termine "collaboratore" che accetta, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto le attività specialistiche riportate nel Progetto redatto dall'ARSARP ed allegato al Decreto Commissariale n.18 del 14/2/18 e che qui si intende integralmente riportato;

soggetti pubblici e privati, che non contrastino con le attività prestate in favore del soggetto committente e della Regione Molise e con gli obblighi di segretezza e riservatezza.

#### **Art.4**

##### **Remunerazione ed indennità**

Il compenso dell'attività viene convenuto in € 12.000,00 (Dodicimila) annui lordi omnicomprensivi, da pagarsi in rate mensili, per un impegno parametrato economicamente ad una media di 80 giornate lavorative annue, evidenziando che in ogni caso l'attività è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa e deve essere espletata in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione e di giornate lavorative.

Le spese di viaggio, vitto, alloggio relative a prestazione effettuate dal collaboratore fuori dal territorio comunale in cui ricade la propria sede di lavoro, saranno rimborsate se idoneamente documentate e, comunque, se preventivamente autorizzate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP in quanto rispettose della normativa vigente.

#### **Art.5**

##### **Obblighi del "committente"**

Il committente si obbliga al pagamento delle somme spettanti costituenti l'ammontare complessivo lordo del compenso per le prestazioni rese dal collaboratore, nonché all'effettuazione delle ritenute ai fini IRPEF, delle detrazioni per carichi familiari, delle ritenute previdenziali e delle ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del collaboratore, come previsto dalla vigenti disposizioni in materia.

Il committente si impegna altresì ad effettuare il versamento dell'IRAP, il versamento dei contributi anche per la quota spettante al collaboratore e dei premi di assicurazione dovuti all'INAIL

#### **Art.6**

##### **Cause di sospensione della prestazione**

Ove si verificano eventi che comportano l'impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia e infortunio, il rapporto di collaborazione non si intenderà estinto, ma resterà sospeso senza erogazione del corrispettivo:

- a) In caso di infortunio, verificatosi in occasione dell'espletamento dell'attività, fino a guarigione clinica e comunque non oltre la scadenza di contratto;
- b) Nel caso di altre forme di malattia, per un periodo massimo pari ad un sesto della durata stabilita dal contratto. Il committente può, comunque, recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto stesso;

Il collaboratore è tenuto a comunicare al committente tempestivamente l'impossibilità di seguire a

Dette attività dovranno essere prestate nel rispetto delle indicazioni formulate dal Commissario Straordinario dell'ARSARP.

La durata dell'incarico conferito con il presente contratto avrà la durata di anni uno a decorrere dal 15/10/2020 e con termine al 14/10/2021.

### Art. 3

#### Modalità di svolgimento della prestazione

La prestazione resa dal "collaboratore", come individuata al precedente art.2, verrà espletata in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione gerarchico o disciplinare, con il solo limite del raggiungimento degli obiettivi di cui in premessa.

Il "collaboratore" si rimetterà comunque alle direttive del Commissario Straordinario dell'ARSARP per l'armonizzazione funzionale e per le necessità di coordinamento delle attività svolte. La sede di svolgimento delle prestazioni rese dal "collaboratore" viene individuata, nei locali dell'ARSARP siti in Via Giambattista Vico n.4.

Il soggetto "committente" metterà a disposizione del "collaboratore" l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Il "collaboratore", per le necessità funzionali e di coordinamento di cui al comma 1, pur con l'autonomia connessa allo specifico oggetto professionale della prestazione richiesta, individuerà concordemente con il Commissario dell'ARSARP e con i referenti indicati dallo stesso le modalità di svolgimento delle attività lavorative previste dal presente contratto e gli orari entro cui dovranno essere realizzate.

Ai soli fini della valutazione dell'apporto collaborativo dovrà certificare il suo impegno redigendo un prospetto di riepilogo delle attività prestate per il progetto in parola. Il "collaboratore" si impegna a non diffondere o divulgare alcuna informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico, ovvero ogni dato di cui verrà in possesso in ragione del medesimo. Il collaboratore, in quanto non soggetto incardinato nella struttura del Committente e, dunque, privo del requisito della subordinazione:

- 1) Non può usufruire di giorni di ferie, congedo e similari
- 2) Non può usufruire di buoni pasto
- 3) Non può essere vincolato ad alcuna attestazione di presenza presso gli uffici dell'ARSARP e/o presso gli uffici dell'Assessorato all'Agricoltura
- 4) Non può espletare attività di rappresentanza dell'Ente, né effettuare trasferte fuori sede per conto dell'Amministrazione. Ha tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute nel caso in cui debba recarsi fuori sede, in Italia o all'Estero, unicamente per motivi di completamento dell'attività professionale.

Il collaboratore può intrattenere altri rapporti di collaborazione professionale in forma autonoma alle dipendenze di

prestazione e a presentare la relativa documentazione, al fine di permettere al committente stesso di intervenire con soluzioni alternative.

Eventuali partecipazioni del collaboratore ad attività formative e/o di aggiornamento anche connesse alle prestazioni professionali svolte in esecuzione del presente contratto, non danno diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute per la partecipazione.

#### **Art.7**

##### **Risoluzione contrattuale**

Il presente contratto si intende risolto automaticamente alla scadenza del periodo di durata, come precedentemente specificato all'art.2. Il "collaboratore" può recedere anticipatamente dall'incarico conferitogli con il presente contratto, con preavviso di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. Il soggetto "committente" può risolvere il presente contratto a seguito di inadempienze gravi e ripetute del "collaboratore", con preavviso motivato di almeno trenta giorni a mezzo di lettera raccomandata A/R. In caso di inadempienze e comportamenti del "collaboratore" talmente gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto, si darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto.

#### **Art.8**

##### **Utilizzazione dei risultati**

Il Committente e la Regione Molise potranno liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto del presente contratto, fermo restando che è escluso l'utilizzo del nome del collaboratore per scopi pubblicitari. Il collaboratore non potrà farne in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione senza la preventiva autorizzazione scritta dal Committente.

#### **Art.9**

##### **Trattamento dati personali**

I dati personali forniti dal "collaboratore" per le prestazioni rese in esecuzione del presente contratto vengono trattati dal "committente" esclusivamente per le finalità del contratto e, comunque, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii titolare del trattamento è l'ARSARP ed il responsabile del trattamento è il Commissario Straordinario. Il trattamento avverrà in formato elettronico e/o cartaceo.

#### **Art.10**

##### **Controversie**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all'esecuzione del presente contratto sarà competente il foro di Campobasso.

#### **Art. 11**

##### **Registrazione e spese contrattuali**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura

fissa ai sensi dell'art.10 della tariffa parte seconda del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 131/1986 ed è esente da bollo a norma dell'art.25 della tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

## Art.12

### Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicano le vigenti norme civili e fiscali, in quanto compatibili con lo stesso.

Il presente contratto, redatto in duplice originale e, composto di n. 6 facciate che, previa lettura ed approvazione, è sottoscritto come segue

Campobasso, 8/10/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Gino CARDARELLI

IL COLLABORATORE

Dott. Cristinzio MARIANI

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiaro di approvare quanto riportato negli artt.2-3-4-5-6-7-8 del presente contratto.

Campobasso, 8/10/2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Gino CARDARELLI

IL COLLABORATORE

Dott. Cristinzio MARIANI